



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Polizia Locale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

Articolo 2 – finalità del trattamento

Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza

Articolo 5 – centrale di controllo

Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

Articolo 7 – conservazione dei dati personali

Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità Polizia Giudiziaria

CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati

CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI

Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada

Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Articolo 15 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 16 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa

Articolo 17 – accesso alle immagini e riprese video

Articolo 18 - cessazione del trattamento dei dati personali

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (case di riposo, biblioteche, musei, impianti sportivi, scuole) anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. In particolare il presente regolamento:

- a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Pietra Ligure attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, della salute pubblica, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale di ulteriori attività di Polizia Amministrativa. Per il corretto significato dei termini utilizzati nel presente Regolamento si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
- b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con pari efficacia mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Se l'installazione di impianti di videosorveglianza è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono

risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico ivi comprese le aree demaniali e portuali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

4. Compete alla giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza.

5. Il Comune di Pietra Ligure, consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza ad altre autorità - forze di Polizia, con le modalità di cui al comma 2, previa sottoscrizione di un accordo di contitolarità od altro atto.

6. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

7. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'ente dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 2 – finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;
- b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;

- c) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
 - f) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
 - g) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
 - h) prevenzione e controllo degli incendi;
 - i) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - j) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - k) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
 - l) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale;
 - m) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
 - n) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
 - o) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o cameras on-line;
 - p) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
 - q) abbinamento ad impianto antintrusione (attivato solo in assenza di personale);
 - r) controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
 - s) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - t) tutelare gli utenti dei servizi dell'Ente;
 - u) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
 - v) rilevazione accessi e presenze del personale dell'Ente;
 - w) diffusione riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale;
 - x) esigenze organizzative e produttive dell'Ente (sui luoghi di lavoro);
 - y) sicurezza del lavoro (sui luoghi di lavoro);
 - z) tutela del patrimonio dell'Ente (sui luoghi di lavoro).
3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Per le immagini riprese e/o registrate dal Comune di Pietra Ligure nel proprio territorio titolare del trattamento dei dati è il Comune medesimo.
2. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il Comandante del Corpo di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa.
- i Responsabili degli altri Settori competenti per le eventuali telecamere non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale.

Possono essere individuati dal Comune ulteriori delegati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, così come gli eventuali altri delegati, individua e nomina con apposito provvedimento gli incaricati del trattamento dei dati raccolti dal sistema di videosorveglianza, nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.

4. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. Ai fini dell'avvio, dell'efficienza, del potenziamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Pietra Ligure può avvalersi della collaborazione di altri soggetti specializzati in materia. Il Comune può affidare a questi soggetti di comprovata esperienza, previa la stipula di apposito accordo/contratto/convenzione o altro atto, la raccolta, la custodia, la conservazione e gli adempimenti relativi, delle immagini registrate, anche eventualmente in un'ottica di "cloud computing". Il legale rappresentante del soggetto affidatario sarà nominato responsabile del trattamento e/o amministratore del sistema, con specifico atto indicante precise istruzioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle necessità di interventi tecnici.

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.

2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.

3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano, approvati, con deliberazione della Giunta Comunale. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

4. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato.

5. È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:

- a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di

cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;

- b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della Polizia Locale;
- c) sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione.

7. In relazione all'utilizzo e gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a) e c), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di Polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di Polizia Giudiziaria, il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di Polizia Locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capopattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

Articolo 5 – centrale di controllo

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale. In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centrali di controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo.

2. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

3. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità.

4. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.

5. L'accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati. L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

6. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del Comando di Polizia Locale all'uopo incaricato ed alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.

7. Il sistema è configurato in maniera tale, che il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:

- a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.
- b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;
- c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
- d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- e) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

8. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:

- a) la data e l'ora d'accesso;
- b) l'identificazione del soggetto autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche

ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

10. In virtù di apposito accordo di contitolarità, il Comune può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze l'accordo disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione del flusso di dati trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.
3. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.
4. Spetta al designato del trattamento dei dati di cui all'articolo 3 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 17, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
6. L'extrapolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica, oltre che essere documentata con atto scritto.
7. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del designato del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

Articolo 7 – conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo, comunque, non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, sulla base degli indirizzi espressi dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti. I dati personali registrati all'interno degli immobili pubblici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dalla rilevazione. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in

automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti delle Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità Polizia Giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di Polizia e l'autorità Giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di Polizia.

4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di Polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3. E' fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il

trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.

[Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati](#)

1. Il Comune di Pietra Ligure promuove, per quanto di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti. L'onere di sostituzione degli impianti una volta obsoleti o in caso di guasto irreparabile resta a carico dei privati.

2. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di Polizia in caso di situazioni anomale.

CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI

[Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico](#)

1. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 valuta caso per caso, quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa di cui all'articolo 16 possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della Sicurezza Pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.

2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

[Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada](#)

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. I dirigenti scolastici dovranno fornire alla Polizia Locale, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.
3. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

Articolo 15 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali - turistici.
2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

CAPOV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

[Articolo 16 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa](#)

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del comune e presso gli uffici individuati è disponibile l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

[Articolo 17 – accesso alle immagini e riprese video](#)

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria, possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta. Le copie delle riprese richieste ed acquisite dall'Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria verranno cancellate dai server del Comune all'atto della consegna.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e/o in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente. Le copie delle riprese richieste ed acquisite da altri organi di Polizia Stradale verranno cancellate dai server del Comune all'atto della consegna.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione come stabilito dall'art. 7.
7. Il cittadino interessato può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro 2 giorni dal fatto. Spetterà all'organo di Polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite dall'incaricato al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

8. Potranno essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Articolo 18 - cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto del Comune.